

AVVISO PUBBLICO
“ACCRESIMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO
ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA – 2023/2026”
PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS
2021/2027.
AVVISO 23AF

INDICE

Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Finalità generali	3
Art. 3 - Quadro normativo e contesto di riferimento	4
Art. 4 - Interventi finanziabili e modalità di attuazione	6
Art. 5 - Destinatari	7
Art. 6 – Soggetti beneficiari e altri soggetti attivi nella gestione dei progetti	7
Art. 7 - Risorse disponibili e vincoli finanziari	8
Art. 8 – Vincoli di progettazione e durata dei progetti	9
Art. 9 - Modalità di finanziamento degli interventi	9
Art. 10 - Modalità di compilazione dei progetti	12
Art. 11 - Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento	12
Art. 12 - Termini per la presentazione dei progetti e termini per il procedimento	13
Art. 13 - Ammissibilità a valutazione dei progetti	14
Art. 14 - Valutazione dei progetti e determinazione dell'importo ammissibile	15
Art. 15 - Approvazione delle graduatorie e avvio delle attività formative	16
Art. 16 - Adempimenti gestionali	17
Art. 17 - Organizzazione ed erogazione di attività formativa a distanza (FAD)	18
Art. 18 - Tenuta documentazione	19
Art. 19 - Revoca del contributo	20
Art. 20 - Diritti sui prodotti delle attività	20
Art. 21 - Informazione e pubblicità	20
Art. 22 - Tutela privacy	20
Art. 23 - Responsabile del procedimento	20
Art. 24 - Informazioni e assistenza tecnica	21
Art. 25 – Reclami e denunce	21
Art. 26 - Rinvio	21

Allegati

Allegato n. 1 – Scheda azione FSE.41404.23AF.0 “Formazione continua aziendale”

Allegato n. 2 – Scheda azione FSE.41404.23AF.1 “Formazione continua interaziendale”

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

1. **Impresa:** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalle sue modalità concrete di funzionamento. Il fattore determinante è l'attività economica e non la forma giuridica. Sono quindi ricomprese nella definizione anche i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone, le imprese a partecipazione pubblica e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica.
2. **PMI:** rientrano in questa definizione le micro, le piccole e le medie imprese, come previsto nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, così come da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2023/1315.
3. **Micro impresa:** impresa con meno di 10 unità lavorative e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. **Piccola impresa:** impresa con meno di 50 unità lavorative e che realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
5. **Media impresa:** impresa con meno di 250 unità lavorative e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
6. **Destinatario diretto:** singolo individuo che prende parte al progetto in qualità di partecipante ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso.
7. **Organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che a seguito dell'accREDITamento da parte della Regione può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accREDITamento è concesso a dimostrazione del possesso dei necessari requisiti di qualità.
8. **Beneficiario:** ai sensi dell'art. 2 comma 9 del Reg (UE) n. 1060/2021 il beneficiario è:
 - a) *un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;*
 - b) *nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;*
 - c) *nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;*
 - d) *nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;*

e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione. Nell'ambito del presente Avviso, sono individuati quali beneficiari delle iniziative finanziate:

- **per i progetti aziendali:** l'impresa che riceve l'aiuto e a cui sono rivolte le attività formative;
- **per i progetti interaziendali:** gli organismi di formazione accreditati che concedono gli aiuti attraverso la realizzazione delle iniziative formative per conto delle imprese.

9. **Soggetto proponente:** soggetto che propone il progetto presentando la richiesta di finanziamento e anche soggetto che, in caso di approvazione, realizza l'intervento. Il soggetto proponente è, pertanto, il titolare del finanziamento e interlocutore dell'Amministrazione regionale. In considerazione di quanto sopra, il soggetto proponente è sempre soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui al punto 8.

Art. 2 - Finalità generali

Il presente Avviso s'inserisce, quale strumento attuativo, nel quadro delle politiche di formazione continua dei lavoratori occupati, con l'obiettivo di promuovere e agevolare la realizzazione di interventi formativi nelle imprese con particolare attenzione alle PMI.

In coerenza con gli orientamenti comunitari e regionali espressi nei documenti di programmazione sotto citati, l'obiettivo specifico del presente Avviso è il seguente:

- Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute.

Sono ammissibili a finanziamento pubblico interventi di formazione continua finalizzati a dare una risposta alle diverse esigenze formative delle imprese e ad aumentare o mantenere la competitività aziendale e la qualità della produzione, salvaguardare le prospettive occupazionali, contrastare rischi di declino o di marginalizzazione, anche in capo a una singola azienda, a un comparto o a un'area territoriale, ovvero di obsolescenza delle competenze.

Ogni proposta progettuale deve prevedere interventi funzionali all'acquisizione di nuove competenze o rafforzamento/adattamento di quelle già possedute da parte dei lavoratori coinvolti. Il progetto può riguardare l'internazionalizzazione e/o l'innovazione d'impresa sia dal punto di vista tecnologico sia di quello organizzativo e deve focalizzarsi anche su alcune tematiche a valenza trasversale come la digitalizzazione e le competenze green. Il progetto, a sua volta, deve discendere da un'analisi di situazione attuale, riferita sia all'impresa, che al contesto nel quale la stessa opera e con il quale interagisce.

I finanziamenti previsti dal presente Avviso sono messi a disposizione delle imprese per realizzare interventi formativi in un'ottica di miglioramento dell'adattabilità e occupabilità della forza lavoro effettiva e potenziale, attraverso l'accrescimento delle competenze chiave, siano esse di base, trasversali e/o peculiari dei profili professionali caratterizzanti l'economia regionale.

Art. 3 - Quadro normativo e contesto di riferimento

Nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021- 2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale Europeo plus e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 7541 del 19 ottobre 2022, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato:

1. il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2. il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
3. il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
4. il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
5. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come modificato con Regolamento (UE) 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
6. il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
7. il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
8. il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
9. il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
10. il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/2027 attualmente in via di definizione, da parte delle competenti autorità nazionali;
11. l'Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la

- notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060;
12. il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale";
 13. il Programma regionale "PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Valle d'Aosta in Italia (di seguito 'PR FSE+'), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541 final del 19 ottobre 2022;
 14. la deliberazione della Giunta regionale n. 1314, in data 31 ottobre 2022, di presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea di cui sopra;
 15. il documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato in occasione della riunione del 16 dicembre 2022;
 16. la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023 e s.m.i recante "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027 e il relativo allegato "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione";
 17. il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto: "Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027";
 18. le "Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" per il PO FSE 2014/20 (di seguito, Direttive regionali), approvate con provvedimento del dirigente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo n. 5543 in data 26 settembre 2019;
 19. il provvedimento dirigenziale n. 27 in data 7 gennaio 2021 che modifica il regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;
 20. i documenti recanti:
 - *"Aggiornamento della metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli interventi di formazione continua interaziendale realizzati a valere sul PR FSE+ 2021/2027"*
 - e
 - *"Revisione della metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli interventi di formazione continua aziendale realizzati a valere sul PR FSE+ 2021/2027"*approvati dall'Autorità di Gestione del PR stesso con provvedimento dirigenziale n. 6226 in data 24 ottobre 2023;
 21. il Programma nazionale "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 9030 final del 1° dicembre 2022;
 22. l'accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alla modalità di

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome;

23. la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante “Recepimento delle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con accordo n. 22/230/CR6/C17 in data 21 dicembre 2022.

Art. 4 - Interventi finanziabili e modalità di attuazione

1. In coerenza con quanto stabilito dall’obiettivo specifico (d) ESO 4.4. “*Promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+)*” del PR FSE+, sono finanziabili a valere sul presente Avviso **progetti di formazione continua rivolta ai titolari di impresa e ai lavoratori occupati finalizzati a dare una risposta alle diverse esigenze formative delle imprese e ad aumentare o mantenere la competitività aziendale e la qualità della produzione.**

2. Il presente Avviso articola le azioni formative finanziabili come segue:

- 1) interventi in ambito aziendale: elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ai quali partecipano il/i titolare/i e/o il personale della medesima impresa così come definiti nella scheda azione FSE.41404.23AF.0 vedi allegato n. 1 al presente Avviso di cui costituisce parte integrante);
- 2) interventi in ambito interaziendale: elaborati sulla base delle esigenze formative delle imprese coinvolte cui partecipano il/i titolare/i e/o il personale delle medesime imprese. Tali interventi prevedono percorsi formativi con contenuti omogenei tali da consentire la partecipazione di lavoratori provenienti da più imprese anche di diverso settore così come definiti nella scheda azione FSE.41404.23AF.1 (vedi allegato n. 2 al presente Avviso di cui costituisce parte integrante);

3. Le attività formative finanziabili possono comprendere:

- attività teoriche svolte con sistemi che utilizzino metodologie in presenza;
- attività teoriche svolte in FAD sincrona/asincrona (vedi art. 17 “Organizzazione ed erogazione di attività formativa a distanza (FAD)”) nella percentuale massima del 30% delle ore totali di teoria previste a progetto;
- attività pratiche effettuate al di fuori della produzione;
- attività pratiche di stage, per le sole “figure regolamentate.

4. Le azioni finanziate tramite il presente Avviso fanno riferimento alla specifica normativa eurounitaria concernente la disciplina degli aiuti di Stato nel rispetto dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed in particolare:

1. agli interventi in ambito aziendale viene applicato il regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, così come da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2023/1315;
2. agli interventi attivati in ambito interaziendale invece viene applicato per ciascuna impresa il Regolamento “de minimis” pertinente per settore di riferimento (Regolamento (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012).

5. Per i finanziamenti a valere sul presente Avviso è fatto divieto di cumulo con altri aiuti concessi per le medesime azioni.

6. Il presente Avviso e le schede azione allegate definiscono, per ciascuna tipologia di intervento, i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i vincoli, le priorità e le modalità di finanziamento e di gestione dei contributi assegnati con riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato.

Art. 5 - Destinatari

Ciascuna scheda azione approvata unitamente al presente Avviso definisce le tipologie di soggetti ammessi alla partecipazione delle iniziative formative.

Trattandosi di formazione rivolta a lavoratori occupati non è previsto alcun vincolo nelle modalità di selezione dei partecipanti che devono essere però individuati, dall'impresa o dalle imprese, in coerenza con il progetto presentato. L'individuazione dei lavoratori coinvolti non è richiesta in modo nominale ma nelle proposte progettuali devono essere ben individuate le caratteristiche, i ruoli e le qualifiche dei partecipanti alle attività formative.

Sono altresì ammessi gli occupati e i lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.

Sono **esclusi** dal presente Avviso:

- i lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche (sia di Enti e Amministrazioni Centrali dello Stato, sia di Amministrazioni e Enti locali) di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del Capo IV, art. 30 del D.lgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs. 81/2015) per la sola formazione di base e trasversale prevista nei corsi dell'offerta formativa pubblica regionale per questa tipologia contrattuale;
- i lavoratori inseriti in azienda con un tirocinio ai sensi della Legge 99/2013;
- gli agenti di commercio plurimandatari che lavorano a provvigione.

Art. 6 – Soggetti beneficiari e altri soggetti attivi nella gestione dei progetti

1. Nel caso di **progetti aziendali** gli stessi possono essere presentati da:

- Imprese che risultano avere almeno una sede operativa sul territorio regionale o che dichiarano di insediarsi sul territorio entro la data di avvio delle attività formative di cui si richiede il finanziamento per il/i titolare/i e/o dipendenti che prestano servizio presso tale sede;
- ATI/ATS già costituite per altre finalità, per il cui raggiungimento risulta fondamentale la realizzazione delle attività formative di cui si richiede il contributo;

Non sono considerati soggetti ammissibili:

- le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2023/1315;
- le aziende sanitarie pubbliche.

2. Nel caso di **progetti interaziendali** gli stessi possono essere presentati da:

- Organismi di formazione accreditati in Valle d'Aosta nella macro tipologia "Formazione continua e permanente" che presentano progetti formativi rivolti a soggetti occupati appartenenti a più imprese.
- Consorzi di imprese per la formazione del proprio personale e di quello dei propri consorziati;
- Società capogruppo per la formazione del proprio personale e di quello delle società del gruppo.

3. I soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 e tutte le imprese aderenti al singolo progetto figurano come beneficiari del contributo, così come specificato all'art. 1 definizione n. 8 e pertanto devono dimostrare di avere almeno una sede operativa sul territorio regionale o dichiarare di insediarsi sul territorio entro la data di avvio delle attività formative di cui si richiede il finanziamento.

4. Nel caso in cui un progetto **interaziendale** sia presentato da un Organismo di Formazione, le imprese a favore delle quali viene erogata la formazione sono considerate beneficiarie dell'aiuto con solo riguardo alla normativa in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti instaurati tra l'Organismo di formazione e le imprese ed inerenti agli obblighi previsti per la gestione e consuntivazione dei contributi di cui trattasi.

5. Gli interventi formativi per la formazione di "figure regolamentate", escluse le mere attività di aggiornamento, devono essere gestite obbligatoriamente da un Organismo di formazione accreditato pertanto non possono essere a carattere aziendale.

6. Il soggetto proponente può delegare ad altri soggetti l'erogazione dell'attività formativa cofinanziata, rispettando quanto previsto dagli articoli 51, 52 e 53 delle Direttive regionali. In tal caso dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi caratterizzanti la delega in sede di presentazione del progetto; solo in casi eccezionali o per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario la delega potrà essere variata o autorizzata ex-novo in fase di attuazione. Possono essere richieste, in fase di istruttoria, delle integrazioni riguardo alla delega in modo da poterla approvare unitamente alla proposta progettuale.

7. Un organismo di formazione accreditato non può risultare soggetto delegato nell'ambito di un progetto formativo proposto e attuato direttamente da un Consorzio o società capogruppo nell'ambito di un progetto interaziendale.

Art. 7 - Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Per la quota di finanziamento a valere sul PR FSE+ le risorse finanziarie destinate nel presente Avviso ammontano complessivamente a euro 3.000.000,00 (suddivise in euro 950.000,00 nell'esercizio 2024, euro 950.000,00 nell'esercizio 2025, euro 950.000,00 nell'esercizio 2026 ed euro 150.000,00 nell'esercizio 2027).

2. Al massimo il 10% delle risorse finanziarie di cui al precedente comma possono essere utilizzate per il finanziamento di azioni a favore di imprese a partecipazione pubblica.

Ciascuna impresa a partecipazione pubblica può usufruire, nell'ambito del limite di cui sopra e dell'Avviso in argomento, di un contributo, per l'intero periodo di validità dell'Avviso, pari al massimo a euro 120.000,00 sommando le iniziative aziendali e quelle interaziendali.

Gli importi indicati vengono calcolati quali sommatoria del valore dei progetti approvati a favore della singola impresa (progetti aziendali) e della quota assegnata a ciascuna impresa nell'ambito di progetti interaziendali, prendendo a riferimento l'importo identificato quale aiuto "de minimis" concesso.

Detti importi vengono eventualmente rettificati a seguito della definizione dell'importo effettivamente ammesso ed erogato.

3. Le risorse stanziare per il finanziamento dei progetti approvati a valere sul presente Avviso sono assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili, sino ad esaurimento delle stesse.

4. Al fine di garantire massima opportunità di accesso ai finanziamenti per la formazione alle imprese che ne facciano richiesta, l'Amministrazione regionale si riserva, con proprio atto, di rifinanziare il presente Avviso qualora le risorse stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intera durata dello stesso.

5. Gli importi previsti come risorse finanziarie assegnate a ciascuna scheda azione allegata al presente Avviso sono da intendersi quali importi di riferimento per le linee di intervento specifiche definite in ciascuna scheda ma non costituiscono, ai fini della programmazione delle risorse e dell'assegnazione dei finanziamenti, un vincolo.

6. Le risorse finanziarie indicate nelle schede azione sono da intendersi al lordo dell'IVA se dovuta.

Art. 8 – Vincoli di progettazione e durata dei progetti

1. Ciascuna scheda azione definisce nel dettaglio i vincoli di progettazione.
2. La durata massima dei progetti decorre dalla data di trasmissione, a mezzo SISPREG2014, da parte del beneficiario, dell'atto di adesione alla SRRAI, che coincide con l'avvio del progetto.
3. Per i progetti la cui durata non superi le 400 ore, la conclusione deve avvenire entro 18 mesi.
4. Per i progetti la cui durata superi le 400 ore, la conclusione deve avvenire entro 24 mesi.
5. E' fatto divieto di presentare progetti che aderiscano a corsi preconfezionati a catalogo pertanto le proposte progettuali devono essere rivolte esclusivamente all'impresa/e beneficiaria/e del progetto stesso.

Art. 9 - Modalità di finanziamento degli interventi

1. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività formative è calcolata tramite l'applicazione delle seguenti opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 ed in particolare le tabelle standard di costi unitari, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b), definite dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ negli appositi documenti

relativi alla metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) di cui all'art. 3 punto 20. del presente Avviso, approvati con provvedimento dirigenziale n. 6226 del 24 ottobre 2023.

In particolare:

- a) per le attività di formazione continua aziendale le UCS applicabili sono:
 - UCS ora/corso pari a euro 92,00/ora
 - UCS ora/allievo pari a euro 5,00/ora
- b) per le attività di formazione continua interaziendale le UCS ora/corso applicabili, a seconda della numerosità del gruppo classe, sono:
 - da 2 a 6 allievi 162,00 euro/ora
 - da 7 a 25 allievi 219,00 euro/ora

Le UCS sopracitate ai punti a) e b) sono comprensive di tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione e all'erogazione degli interventi formativi, secondo i vincoli di realizzazione previsti dalle schede azione. Le medesime si applicano anche alla formazione erogata in modalità FAD sincrona, come stabilito dall'accordo fra le Regioni e le Province autonome n. 22/230/CR6/C17 in data 21 dicembre 2022 (recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023). Per le specifiche modalità di erogazione della FAD si rinvia all'articolo 17 del presente Avviso. I relativi importi devono essere valorizzati all'interno delle seguenti voci di spesa del piano finanziario del progetto, a seconda della tipologia di progetto di cui ai precedenti punti a) e b).

- B.2.1 "UCS Formazione continua aziendale ora/corso";
- B.2.26 "UCS Formazione continua aziendale ora/allievo";
- B.2.20 "UCS Formazione continua interaziendale 2-6";
- B.2.21 "UCS Formazione continua interaziendale 7-25"

2. Le attività formative erogate in modalità FAD asincrona sono rimborsate ai sensi di quanto definito dall'Accordo fra le Regioni e le Province autonome n. 22/230/CR6/C17 in data 21 dicembre 2022 (recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023), ovvero applicando le UCS previste per il tutoraggio e, pertanto, tramite l'applicazione del costo unitario di cui all'Appendice 1 "Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi" – parte A "Sintesi degli elementi principali" del *Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro* (PN GDL) (2021IT05SFPR001), che prevede il riconoscimento di un'UCS del valore di euro 76,80 per ogni ora di attività svolta in modalità asincrona, unitamente ad un'UCS (ora/allievo) del valore di euro 0,84. In coerenza con la parte B "Dettagli per tipo di operazioni" dell'Appendice 1 di cui sopra, l'UCS ora/corso e l'UCS ora/allievo di cui al presente punto, sono riconosciute per *interventi di formazione in contesti lavorativi (esperienze in situazione, alternanza, stage, project work, ecc.) e/o e-learning (FAD asincrona)*, con il coinvolgimento di *tutor (alla fascia C della Delibera ANPAL n. 5)*. Per le specifiche modalità di erogazione della FAD si rinvia all'articolo 17 del presente Avviso.

Tali UCS sono da valorizzare rispettivamente all'interno delle voci di spesa "B.2.3 – FAD "UCS Tutoraggio per FAD asincrona ora/corso" e B.2.26 "UCS ora/allievo" del piano finanziario del progetto.

3. Il calcolo della sovvenzione viene effettuato a preventivo moltiplicando le UCS di cui ai precedenti punti 1. e 2. del presente articolo per il monte ore previsto dal singolo corso di cui si richiede il finanziamento.

4. I costi relativi alle attività di sostegno all'utenza svantaggiata e quelli relativi agli esami di qualifica, pur non rientranti nelle UCS sopra esposte, rimangono a carico del beneficiario.

5. I **progetti interaziendali**, sono considerati aiuti in "de minimis", vengono, pertanto, finanziati al 100% del costo totale e non richiedono alcun cofinanziamento privato da parte delle imprese partecipanti.

6. I **progetti aziendali**, finanziati in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2023/1315, ai sensi dell'art. 31 del regolamento stesso, vengono finanziati per una percentuale pari al 50% dei costi ammissibili. Tale percentuale può però incrementarsi fino ad un massimo del 70% nel caso di:

- a) gruppo classe interamente composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, incremento di 10 punti percentuali;
- b) aiuto concesso ad una media impresa, incremento di 10 punti percentuali;
- c) aiuto concesso ad una micro o piccola impresa, incremento di 20 punti percentuali.

Il valore complessivo di tali progetti deve comprendere, sia a preventivo che a consuntivo, il costo del lavoro, sostenuto dall'impresa per la retribuzione del personale partecipante alla formazione, e/o del mancato reddito, in caso di partecipazione alla formazione del/i titolare/i dell'impresa stessa, da inserire nella voce B.5.3 del piano finanziario. Tali costi sono presi in considerazione esclusivamente per l'attestazione del cofinanziamento privato obbligatorio e non per il finanziamento pubblico.

L'esposizione a preventivo delle spese del personale in formazione deve avvenire mediante l'indicazione della percentuale minima¹ prevista dall'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014, da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2023/1315, così come sopra specificato, mentre in sede di monitoraggio bimestrale e a consuntivo dovrà avvenire secondo la seguente formula:

$$\text{COSTO ORARIO PARTECIPANTE} \times \text{NUMERO ORE FREQUENTATE}$$

Il costo orario deve essere calcolato dividendo per 1.720 ore il più recente e documentabile costo annuo lordo, così come definito dall'art. 12 comma 4 delle Direttive regionali.

Per quanto riguarda i liberi professionisti viene considerato come costo orario quello commisurato alla retribuzione lorda della prima qualifica dirigenziale prevista dal CCNL applicabile alla categoria merceologica di appartenenza.

Sono messi a disposizione del beneficiario mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente Avviso, i modelli per la dichiarazione del costo del lavoro e/o mancato reddito da caricare nel sistema informativo SISPREG2014 in sede di monitoraggio bimestrale e da allegare alla rendicontazione intermedia, laddove richiesta ai sensi dell'art. 105, comma 1, delle Direttive regionali, e finale.

In sede di rendicontazione il costo del lavoro per i partecipanti, totalmente o parzialmente sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito deve essere quantificato per la sola percentuale a carico dell'impresa.

In sede di rendicontazione delle spese qualora la quota minima di cofinanziamento privato dovuta dall'impresa, stabilita ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2023/1315, non sia garantita, si procede ad una

¹ La percentuale minima indicata deve rispettare le previsioni dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – es. micro impresa quota di cofinanziamento privato pari al 30%.

riparametrazione del contributo pubblico spettante, riconosciuto tramite UCS, fino al raggiungimento delle percentuali minime previste dal regolamento stesso.

Gli eventuali allievi eccedenti quelli previsti a progetto sono considerati “uditori” pertanto non conteggiati nel “costo del lavoro” che rappresenta la quota di cofinanziamento dovuto dall’impresa. Il finanziamento pubblico approvato non può subire variazioni in aumento.

Art. 10 - Modalità di compilazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, previa procedura di Accounting al sistema accedendo al seguente link:
<https://new.regione.vda.it/europa/progetti/gestione-progetti-sispreg>
2. Il formulario, deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento

1. A seguito dell’inoltro del progetto, il soggetto proponente invia, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento" in bollo.
2. La “Richiesta di finanziamento”:
 - deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente (in caso di ATI/ATS dal legale rappresentante del soggetto capofila);
 - deve pervenire entro le ore 12 del giorno di ogni sessione/finestra prevista dal successivo art. 12 comma 2.
3. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo il beneficiario può scegliere tra le seguenti modalità:
 - indicazione sulla domanda del numero identificativo della marca da bollo utilizzata; la stessa deve essere annullata e conservata agli atti;
oppure
 - indicazione sulla domanda del Id. Univoco Riscossione del bollettino PagoPa qualora il pagamento venga effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>

In caso di esenzione dal versamento dell’imposta di bollo deve essere allegata una dichiarazione contenente il relativo riferimento normativo che prevede l’esenzione.

4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

per i **progetti aziendali**, l’impresa beneficiaria deve allegare:

- dichiarazione cumulativa resa dal legale rappresentante dell’impresa stessa (attestante, tra le altre, l’ottemperanza alle norme disciplinate dalla legge n. 68/99 e la regolarità contributiva) (allegato n. 3);

- dichiarazione attestante le date presunte di avvio e termine di ciascun corso previsto nel progetto. Tale dichiarazione viene utilizzata, insieme ai dati presenti sul formulario di presentazione, per la verifica dell'effetto incentivante di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, da ultimo modificato con Regolamento (UE) 2023/1315, (allegato n. 5);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo dell'azienda stessa (allegato n. 7);
- copia dell'ultimo bilancio d'esercizio nel caso in cui l'impresa non rientri tra quelle obbligate al deposito dello stesso presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 del c.c.;

per i **progetti interaziendali**, che vengono considerati **aiuti “de minimis”**, devono essere allegate:

- dichiarazione attestante le date presunte di avvio e termine di ciascun corso previsto nel progetto resa dal soggetto proponente (allegato n. 5);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 per tutti i soggetti sottoposti a controllo del soggetto proponente (allegato n. 7);

e, inoltre, per ciascuna delle imprese aderenti al progetto, deve essere allegata:

- dichiarazione cumulativa resa dal legale rappresentante dell'impresa (allegato n. 4).

5. Tutte le dichiarazioni di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritte o digitalmente oppure mediante firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità valido.

Art. 12 - Termini per la presentazione dei progetti e termini per il procedimento

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli artt. 10 e 11, può avvenire dal giorno successivo di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta fino alle ore 12,00 del **31 dicembre 2026**.

2. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli artt. 10 e 11, può avvenire nelle seguenti sessioni/finestre:

- 1) dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta alle ore 12,00 del 12 dicembre 2023
- 2) dal 13 dicembre 2023 fino alle ore 12,00 del 22 febbraio 2024
- 3) dal 23 febbraio 2024 fino alle ore 12,00 del 18 aprile 2024
- 4) dal 19 aprile 2024 fino alle ore 12,00 del 20 giugno 2024
- 5) dal 21 giugno 2024 fino alle ore 12,00 del 5 settembre 2024
- 6) dal 6 settembre 2024 fino alle ore 12,00 del 30 gennaio 2025
- 7) dal 31 gennaio 2025 fino alle ore 12,00 del 27 marzo 2025
- 8) dal 28 marzo 2025 fino alle ore 12,00 del 29 maggio 2025
- 9) dal 30 maggio 2025 fino alle ore 12,00 del 31 luglio 2025
- 10) dal 1° agosto 2025 fino alle ore 12,00 del 9 ottobre 2025
- 11) dal 10 ottobre 2025 fino alle ore 12,00 del 18 dicembre 2025
- 12) dal 19 dicembre 2025 fino alle ore 12,00 del 19 febbraio 2026
- 13) dal 20 febbraio 2026 fino alle ore 12,00 del 23 aprile 2026

- 14) dal 24 aprile 2026 fino alle ore 12,00 del 25 giugno 2026
- 15) dal 26 giugno 2026 fino alle ore 12,00 del 17 settembre 2026
- 16) dal 18 settembre 2026 fino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2026

L'Amministrazione procede all'approvazione degli esiti della valutazione di ciascuna sessione/finestra e alla conclusione del procedimento amministrativo nel termine di 90 giorni dalla scadenza della stessa.

Art. 13 - Ammissibilità a valutazione dei progetti

1. La procedura di valutazione delle proposte formative presentate comprende due fasi di analisi: una di ammissibilità formale e una di valutazione tecnica (come specificato al successivo art. 14).

In coerenza a quanto previsto al punto 5.1.1 "*Concessioni mediante chiamata a progetti*" – *Verifica di ammissibilità* - del "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione" All. I alla "Descrizione del sistema di gestione e controllo" – PR FSE+ 2021-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, la verifica di ammissibilità dei progetti presentati viene svolta dall'ufficio formazione imprese (SRRAI) mentre la valutazione tecnica è effettuata da un Nucleo di valutazione appositamente nominato dal competente Coordinatore tramite lettera. Il Nucleo di valutazione prende atto della verifica di ammissibilità effettuata dagli operatori dell'ufficio formazione imprese. All'attività di valutazione tecnica possono contribuire, per le materie di competenza, funzionari dell'Amministrazione regionale.

2. I progetti sono ritenuti ammissibili solo se:

- pervenuti entro le ore 12,00 del giorno fissato per ogni sessione/finestra indicata nell'articolo 12 comma 2 del presente Avviso;
- pervenuti secondo le modalità per la presentazione del progetto stabilite dall'Avviso;
- la tipologia di attività oggetto della domanda è coerente a quanto previsto dall'Avviso e dalle schede azione allegate;
- presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'art. 6 e nelle schede azione;
- compilati sull'apposito formulario;
- completi delle informazioni e della documentazione richieste;
- corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, corredata dalla documentazione prevista all'art. 11 e dalla dichiarazione attestante l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali e regionali;
- non avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento;
- conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. È facoltà dell'ufficio richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Art. 14 - Valutazione dei progetti e determinazione dell'importo ammissibile

1. I progetti presentati e giudicati ammissibili sono sottoposti alla valutazione tecnica che si esplica in una verifica tecnico-formale volta a comprovare:

- la coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con ulteriori specificità e finalità indicate nell'Avviso;
- il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dai dispositivi attuativi;
- la qualità complessiva della proposta sulla base dei criteri sotto specificati.

La fase di valutazione tecnica, finalizzata alla formazione di una graduatoria finale di sessione, dalla quale vengono esclusi a priori i progetti che non rispondono ai vincoli sopra citati, prevede la stesura di una scheda di valutazione contenente un punteggio per ogni criterio sotto specificato.

2. La valutazione tecnica delle operazioni, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 16 dicembre 2022, viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 30 punti):

- chiarezza nella definizione del contesto e della definizione dei bisogni (15 punti)
- esplicitazione delle caratteristiche del target a cui è rivolto il progetto (7,5 punti)
- prefigurazione delle strategie complessive per rispondere ai bisogni evidenziati ed eventuali margini di miglioramento dell'offerta in relazione a progetti già realizzati in precedenza (7,5 punti)

b) qualità progettuale (fino a 60 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi (12,5 punti)
- chiarezza e congruenza dell'articolazione e della durata dei moduli formativi in rapporto alla durata complessiva del percorso (10 punti)
- coerenza dei contenuti trattati in riferimento agli obiettivi (12,5 punti)
- efficacia delle strategie didattico-formative in rapporto ai destinatari (10 punti)
- coerenza del sistema di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti (7,5 punti)
- qualità del rapporto finanziamento pubblico/risultati attesi (n. partecipanti) (7,5 punti)

c) premialità (fino a 10 punti)

Contributo al conseguimento dei principi orizzontali, quali:

- promozione della sostenibilità ambientale (3 punti)
- promozione della parità fra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming) (3 punti)
- misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'inclusione delle persone con disabilità. (4 punti)

3. E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

4. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 55/100.

5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di rideterminazione del costo, il beneficiario è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile viene riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite non valicabile.

Art. 15 - Approvazione delle graduatorie e avvio delle attività formative

1. L'Amministrazione regionale, con provvedimento del Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, approva, con riferimento a ciascuna sessione:

- una graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base delle risorse disponibili; si precisa che in caso di parità di punteggio la priorità di finanziamento è attribuita in base all'ordine di presentazione del progetto all'interno di ogni scheda azione;
- l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili;
- l'elenco delle imprese che hanno ricevuto aiuti in "de minimis" e/o in "esenzione" con l'indicazione del relativo codice COR;
- il dettaglio dei punteggi di valutazione tecnica.

2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo l'Amministrazione regionale provvederà:

- a) a verificare la regolarità contributiva del soggetto proponente tramite il DURC;
- b) a verificare la documentazione antimafia del soggetto proponente, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
- c) a consultare e implementare il Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115, così come previsto dall'art. 52 della legge n. 24 dicembre 2012 n. 234;

Solo nel caso in cui tutti i controlli sopra citati risultino regolari e la documentazione completa l'Amministrazione può procedere all'assegnazione del contributo.

3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e l'ufficio competente (SRRAI) provvede a comunicarlo tramite PEC al soggetto proponente di ciascun progetto.

La SRRAI provvede contestualmente a trasmettere il modello di atto di adesione che, deve essere riconsegnato, come previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, attraverso il sistema informativo SISPREG2014, **entro 30 giorni naturali consecutivi**, pena la revoca del finanziamento.

4. Le attività formative di cui si richiede il finanziamento possono essere avviate esclusivamente dopo la riconsegna alla SRRAI, attraverso il sistema informativo SISPREG2014, dell'atto di adesione. Le stesse devono essere avviate **entro 90 giorni naturali consecutivi** dalla data di trasmissione da parte del beneficiario dell'atto di adesione pena la revoca del contributo. (art. 62 delle Direttive regionali).

Art. 16 - Adempimenti gestionali

1. La gestione del progetto e degli adempimenti ad essa connessi, di cui alle Direttive regionali, deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014 ad eccezione delle operazioni non ancora previste dallo stesso. In questo caso la gestione avviene extra sistema tramite PEC.

In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni devono avvenire tramite PEC ed è cura del soggetto proponente recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema è disponibile.

2. I titolari di cariche sociali possono essere impegnati anche in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, tutor, orientatori, codocenti, ecc., nel rispetto e in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 13 comma 3 delle Direttive regionali, oltre che con i vincoli previsti nella scheda azione per la figura del docente all'interno dei progetti aziendali; nel caso in cui, in fase di attuazione, siano superati i suddetti vincoli non vengono riconosciute le UCS relative alle ore eccedenti;

3. Diversamente da quanto previsto dalle Direttive regionali all'art. 71 comma 1, per i progetti interaziendali, sono considerati validi gli allievi che attestano la presenza ad almeno il 50% delle ore di formazione previste ed erogate.

4. Diversamente da quanto previsto dalle Direttive regionali all'art. 104, per i soli progetti aziendali presentati da micro imprese, la figura dell'allievo è compatibile con le funzioni di direttore e coordinatore.

5. Nel caso in cui il rapporto di lavoro tra l'impresa beneficiaria e il partecipante cessi ovvero nel caso in cui i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi cessino l'attività prima del termine della formazione, le attività formative svolte successivamente alla cessazione del rapporto o dell'impresa non sono considerate ai fini del riconoscimento del contributo.

6. In fase di realizzazione e al fine del riconoscimento della sovvenzione a consuntivo viene inoltre richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:

- Almeno il 70% delle ore di formazione previste devono essere effettuate da docenti in possesso dei requisiti professionali almeno di fascia B, di cui alla voce "B.2.1 Docenza" dell'art. 100 delle Direttive regionali.

In caso di non rispetto di quanto sopra non sono riconosciute le ore svolte in eccedenza da docenti in possesso dei requisiti inferiori alla fascia B ed il relativo rimborso delle UCS compresa la quota variabile ora/allievo ove prevista.

7. A conclusione del percorso formativo qualora all'interno di uno o più corsi risulti un solo partecipante valido al termine il contributo relativo a tale/i corso/i non viene riconosciuto;

8. Per i soli progetti aziendali,

- come previsto all'art. 31 comma 2 del Reg. n. 651/2014, non potranno essere finanziate iniziative utili a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;
- a conclusione del percorso formativo la quota variabile delle UCS viene riparametrata in base al numero di allievi validi pertanto il finanziamento pubblico riconosciuto in sede di approvazione del progetto può subire una diminuzione;

9. **Per i soli progetti interaziendali** nel caso in cui, a conclusione del percorso formativo, il numero degli allievi validi sia ricompreso in quello previsto nella classe definita dall'UCS utilizzata, non è prevista nessuna decurtazione del parametro di costo. Viceversa, nel caso in cui il numero di allievi validi a conclusione dell'intervento sia inferiore al numero minimo previsto dalla classe dell'UCS utilizzata, la sovvenzione è calcolata utilizzando il valore dell'UCS prevista dalla nuova classe di riferimento.

10. Ai fini del calcolo finale della sovvenzione erogabile sono applicate, in caso di inadempienza da parte del beneficiario, le sanzioni disposte dall'art. 114 delle Direttive regionali ove non diversamente indicato o specificato nel presente Avviso.

11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 2 delle Direttive regionali, il soggetto beneficiario ha la possibilità di chiedere, nel corso della realizzazione del progetto, l'erogazione di acconti subordinati alla sottoscrizione dell'atto di adesione. Per i progetti approvati a valere su questo Avviso è possibile richiedere un solo acconto pari al massimo all'80% del valore complessivo del finanziamento pubblico approvato. E' facoltà del beneficiario optare per l'erogazione dell'intera sovvenzione a saldo finale una volta concluso l'intervento.

12. Preliminarmente all'erogazione parziale (acconto) del contributo l'Amministrazione provvede:

- a) a verificare la regolarità contributiva del soggetto proponente tramite il DURC;
- b) a verificare la documentazione antimafia del soggetto proponente, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- c) ad ottenere la presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa rinnovata ogni 12 mesi fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione regionale (art. 108 comma 6 delle Direttive regionali);
- d) a verificare (solo per i progetti aziendali con regime in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014), modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315, che l'impresa beneficiaria non sia destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Degendorf).

13. Le verifiche previste al precedente punto 11.a), 11.b) e 11.d) devono essere messe in atto anche in sede di liquidazione del saldo finale.

Art. 17 - Organizzazione ed erogazione di attività formativa a distanza (FAD)

1. I progetti a valere sul presente Avviso possono prevedere l'erogazione di attività formativa a distanza (FAD) secondo i limiti e le indicazioni riportate nell'art. 4 del presente Avviso e nei successivi commi del presente articolo oltreché nell'art. 95 delle Direttive regionali e negli accordi n. 21/181/CR5a/C17 e n. 22/230/CR6/C17 approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rispettivamente in data 3 novembre 2021 e 21 dicembre 2022;

2. sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative. L'obbligo di tracciare le attività svolte mediante adeguata reportistica è elemento imprescindibile per il

riconoscimento delle spese. Le modalità di tale tracciatura devono essere chiaramente esplicitate nella proposta progettuale nella sezione “Specifiche” all’interno di ogni corso;

3. la modalità di FAD utilizzata deve, inoltre, permettere lo svolgimento dei controlli ispettivi di cui all’art. 111 delle Direttive regionali delle attività formative erogate a distanza, in modalità da remoto attraverso la possibilità di accesso alle aule virtuali in modalità “sincrona” da parte dei controllori, permettendo alla S.O. Controllo progetti europei e statali di poter verificare il nominativo dei docenti e degli allievi presenti nell’aula virtuale. Il beneficiario deve provvedere a comunicare preventivamente, attraverso l’applicativo SISPREG2014, nel calendario dell’attività, che si tratta di formazione a distanza e il link per l’accesso alla formazione a distanza;
4. modalità di FAD diverse da quelle sopra definite, quali il ricorso a modalità che permettano al beneficiario di quantificare la durata minima/media convenzionale espressa in ore necessaria per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi, possono essere autorizzate dalla SRRAI, di concerto con l’Autorità di Gestione del PR;
5. si precisa, inoltre, che:
 - di norma con “attività di FAD” si intendono quelle erogate in modalità sincrona;
 - sono permesse attività di FAD in modalità asincrona solamente per i percorsi formativi di cui all’accordo n. 21/181/CR5a/C17, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021;
 - in base a quanto stabilito dall’accordo sopra citato, la FAD, per le sole professioni regolamentate, deve essere erogata, rispettando il limite totale previsto dall’art. 4 del presente Avviso, nel rapporto di 1 a 4 tra la “modalità asincrona” e quella “sincrona”;
 - non si considera FAD il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente;
 - le attività di pratica e di tirocinio non possono essere sostituite da attività di FAD;
 - nel caso in cui le attività di FAD non siano state previste in sede di proposta progettuale o le stesse subiscano una variazione in corso di svolgimento devono essere preventivamente autorizzate dalla SRRAI rispettando il limite previsto dall’art. 4 del presente Avviso;
 - l’autorizzazione di cui al punto precedente deve avvenire nel seguente modo:
 - a) FAD sincrona: mediante l’invio dell’autorizzazione al beneficiario a mezzo PEC senza intervento in SISPREG2014 non essendoci variazione del piano finanziario
 - b) FAD asincrona: mediante l’invio dell’autorizzazione al beneficiario a mezzo PEC e modifica del piano finanziario in SISPREG2014 (art. 65 comma 2 delle Direttive regionali) essendo necessario effettuare il ricalcolo del finanziamento sulla base delle relative UCS, specificate all’art. 9 comma 2 del presente Avviso, e l’aggiunta delle relative voci di spesa (“B.2.3 – FAD “UCS Tutoraggio per FAD asincrona ora/corso” e B.2.26 “UCS ora/allievo”).

Art. 18 - Tenuta documentazione

I soggetti beneficiari devono attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021, oltre a sottostare ai dettami di cui all’art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo.

Art. 19 - Revoca del contributo

1. L'Amministrazione regionale si riserva di revocare, anche parzialmente, il contributo qualora venga riscontrata una sostanziale difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato.

2. Inoltre, il finanziamento è soggetto a revoca nei seguenti casi:

- non corrispondenza delle informazioni e dichiarazioni rese in autocertificazione;
- mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso;
- inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- non rispetto dei termini previsti dall'art. 15 commi 3 e 4 del presente Avviso;
- non rispetto delle disposizioni previste dall'art. 63 delle Direttive regionali (Attuazione del progetto).

Art. 20 - Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dai soggetti beneficiari dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione.

Art. 21 - Informazione e pubblicità

I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia.

Art. 22 - Tutela privacy

I dati dei quali la Regione autonoma Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente Avviso vengono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge regionale n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (nella figura del Coordinatore D.ssa Carla Stefania Riccardi).

Art. 24 - Informazioni e assistenza tecnica

Il presente Avviso è reperibile in internet sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta: "www.regione.vda.it".

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio formazione imprese scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: "formazionefse@regione.vda.it".

Art. 25 – Reclami e denunce

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il “Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019.